

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CSA (2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 138CSA– RIUNIONE DEL 18 MAGGIO 2017

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. PENNINGTON NICHOLAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A TUTTO IL 31.10.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI CAGLIARI /PALERMO DEL 29.04.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 198 del 3.05.2017)

Con atto del 5.5.2017, il Sig. Nicholas Pennington, calciatore tesserato per il Cagliari Calcio, ha impugnato la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto allo stesso la sanzione della squalifica sino al 31.10.2017 a seguito dell'espulsione comminata durante la gara, di cui all'epigrafe, per gli episodi descritti, motivati e sanzionati nella decisione adottata dal Giudice di prime cure.

Attraverso gli scritti difensivi il Pennington rileva che il Giudice Sportivo lo ha sanzionato accertando a suo carico una condotta minacciosa e violenta, peraltro di particolare gravità, operando una valutazione eccessivamente punitiva di un comportamento che, ancorché plateale, deve ricondursi ad una scomposta protesta, fortemente irrispettosa dell'arbitro, però priva del requisito della intenzionalità lesiva che deve necessariamente caratterizzare la fattispecie in cui è stato ricondotto il comportamento posto in essere dallo stesso.

Il ricorrente, pertanto, chiedeva una congrua riduzione della squalifica a lui inflitta, facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori che, nonostante avessero commesso azioni ben più gravi, sono stati sanzionati con pene più miti.

La C.S.A., esaminati gli atti

OSSERVA

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il contenuto del referto del Direttore di gara, atto che gode di fede probatoria privilegiata, fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale il Pennington, nel maldestro tentativo di sminuire condotte la cui gravità è incontestabile, soprattutto per le modalità con le quali sono state poste in essere e tanto più in ambito giovanile.

E comunque, a prescindere dal dato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dal reclamante.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno, della sanzione inflitta in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrua la squalifica irrogata, di entità certamente non modesta ma ben adeguata alla gravità dei fatti verificatisi, tanto più per le modalità di svolgimento delle plurime condotte poste in essere.

E' difatti più che singolare che il Pennington, di certo non in un eccesso di vis agonistica in fase di gioco, abbia tenuto atteggiamenti chiaramente provocatori, minacciosi e violenti nei confronti dell'Arbitro. Ed è estremamente significativa ed indicativa di una personalità tendenzialmente contraria al rispetto delle regole, dei ruoli e della lealtà e correttezza, la circostanza che il Pennington, peraltro capitano della squadra, dopo aver spintonato il Direttore di gara e essere stato a stento allontanato dai propri compagni di squadra, continuava nel suo atteggiamento antiregolamentare applaudendo l'Arbitro e reiterando frasi irriguardose all'indirizzo dello stesso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Pennington Nicholas.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONDOGBIA GEOFFREY SEGUITO GARA GENOVA/INTERNAZIONALE DEL 7.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Kondogbia Geoffrey.

Tale decisione è stata assunta perché, al 42° del secondo tempo dell'incontro Genova/Internazionale disputato il 7.5.2017, il Kondogbia protestava platealmente contro una decisione dell'Arbitro proferendo un'espressione ingiuriosa verso il medesimo, accompagnata da gesti plateali.

Avverso tale provvedimento la Società F.C. Internazionale Milano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 9.5.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l'11.5.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. MIHAJLOVIC SINISA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;**
- **AMMENDA DI €10.000,00,**

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/TORINO DEL 6.5.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 202 del 9.5.2017 ha inflitto le sanzioni della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 al signor Mihajlovic Sinisa perché, al 12° del secondo tempo dell'incontro Juventus/Torino disputato il 6.5.2017, contestava una decisione arbitrale affrontando in maniera minacciosa il Quarto Ufficiale venendo a contatto con medesimo e rivolgendogli epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi; e, per essere, successivamente, entrato sul terreno di gioco, rivolgendo all'Arbitro espressioni insultanti e ingiuriose.

Avverso tale provvedimento il signor Mihajlovic Sinisa ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 9.5.2017, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 12.5.2017, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Sig. Mihajlovic Sinisa, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 13 luglio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio